



Calcolo della base imponibile

Categoria Catastale	Base imponibile IMU
Categoria A (esclusa A/10), C2, C6, C7	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 160
A10 e D/5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 80
Categoria B e C/3, C/4, C/5	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 140
Categoria C1	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 55
Categoria D (escluso D5)	Rendita catastale x1,05 (rivalutazione) x moltiplicatore 65
Area fabbricabile	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2019

Codice catastale Comune di Porte: **G900**

Aliquote, stabilite con deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2017 e pubblicata sul sito MEF come previsto dalla normativa

Abitazione principale per le unità immobiliari classificate in A1, A8, A9 e relative pertinenze	Altri fabbricati, aree edificabili
4 ‰ (quattro per mille)	10 ‰ (dieci per mille)

Calcolo dell'imposta, rapportato alla percentuale ed ai mesi di possesso:

Base imponibile x aliquota – eventuale detrazione per abitazione principale = IMU annuale /n.2 rate

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale s'intende il fabbricato iscritto od iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e sue pertinenze si applicano ad un solo fabbricato.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

DETRAZIONE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, N. 616.

ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA: Ai sensi dell'articolo 13, c 2 del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013, l'imposta **non è dovuta** per i seguenti immobili destinati ad **abitazione principale** e relative pertinenze:

- Tutte le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008.
- La casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, utilizzata come abitazione principale dal coniuge assegnatario;
- L'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendenti dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del DL 139/200, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del DL 47/2014. Legge di conversione 80/2044, art9 bis, dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE: Ai sensi del vigente Regolamento comunale è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a condizione che la stessa non risulti locata.

ESENZIONI: Sono esenti dall'IMU i **fabbricati rurali strumentali**; i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita**, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati e tutti gli altri immobili elencati nell'art.11 del regolamento IUC approvato. I terreni agricoli in quanto ricadenti nel Comune di Porte interamente classificato area montana.

VERSAMENTI: L'IMU deve essere versata alle seguenti scadenze con modello F24 o con bollettino postale:

1^ rata entro il **17 giugno 2019**; **2^ rata** entro il **16 dicembre 2019** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta

E' possibile effettuare il versamento in **unica soluzione** entro il **17 giugno 2019** a saldo dell'imposta dovuta

NON devono essere eseguiti i versamenti per importi **inferiori ad euro 5,00 (cinque)**.

Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria "D" l'imposta va versata interamente al Comune. Per gli immobili appartenenti alla categoria "D" l'imposta va versata: per la quota calcolata con l'aliquota base dello 0,76 per cento allo Stato, per la quota calcolata sulla maggiorazione dell'aliquota di base al Comune.

CODICI VERSAMENTO	Tipologia immobili		Abitazione principale	Aree fabbricabili	Altri fabbricati	Fabbricati produttivi cat. D
	Codice IMU	quota Comune	3912	3916	3918	3930
	Codice IMU	quota Stato	//	//	//	3925



TASI



Abitazione principale e relative pertinenze	Abitazioni categorie A1 – A8 e A9	Altri fabbricati, aree edificabili e Categoria D/10
ABOLITA	ZERO per mille	

La **dichiarazione IUC**, per l'inizio del possesso e/o per le variazioni avute nel corso del 2018, devono essere presentate entro il 30/06/2019 e nel corso del 2019 devono essere presentate entro il 30/06/2020.



TARI



Per quanto riguarda la TARI, tassa sui rifiuti, i contribuenti riceveranno gli avvisi di pagamento con allegati i modelli F24 precompilati come è ormai prassi consolidata.

INFORMAZIONI, delucidazioni, modelli di pagamento e chiarimenti sull'I.M.U. potranno essere richiesti presso

gli uffici comunali nei giorni di GIOVEDÌ 30 maggio, GIOVEDÌ 6 giugno e GIOVEDÌ 13 giugno

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16.00